

graria, provocare una modificazione al codice penale, mi interessa far notare alla Camera quale rapporto esista fra il provvedimento da me proposto ed il vero miglioramento agrario della Sardegna. Ha preso piede in quell'isola una nuova forma di reato certamente sconosciuto sul continente, reato che si compie tagliando con ferro accuratamente affilato i garretti posteriori degli animali, cosicchè ad uno dei tanti piccoli proprietari nostri (la cui ricchezza ordinariamente è costituita da tre o quattro e spesso da una sola giunta di buoi addetti ai lavori agricoli), in una sola notte si sopprime quella scarsa ricchezza.

La Camera intende la gravità di questo fatto che si esplica non soltanto sugli animali da lavoro, ma sopra un intero gregge di pecore e numerosi branchi vaccini, di modo che sono considerevoli ricchezze che in una sola notte scompaiono dall'economia nazionale. (*Commenti*).

Questo reato così turpe e così grave, sconosciuto, ripeto, in Italia, e che non trova sufficiente sanzione nel codice penale, è giusto che venga in qualche modo represso.

Nell'ultimo quinquennio circa tremila di questi capi addetti al lavoro sono scomparsi dalla economia rurale e la notte assicura spesso a questi vili delinquenti la più completa impunità. Ma se pure scoperti non si spaventano della pena, poichè il codice penale sancisce, coll'articolo 429, pena irrisoria.

Ecco perchè io ho creduto di presentare in questa discussione che intende ad assicurare i mezzi per il risorgimento agrario della Sardegna e per il miglioramento agrario di essa, questa disposizione penale, la quale potrebbe o in questa o in altra apposita completare l'opera così lodevolmente iniziata dal ministro di agricoltura e che sarà indubbiamente così benefica e vantaggiosa per l'isola sarda.

E poichè la Camera, forse non intendendo tutto il valore e la gravità del reato che io intendevo di reprimere con la sanzione che ho proposta, non pare disposta a modificare la legge penale in una legge speciale e di indole diversa, io non voglio insistere perchè sia messo a partito l'articolo aggiuntivo, ma mi raccomando al ministro affinchè questo desiderio mio, e più che mio del Paese, trovi una sanzione in un apposito provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io posso assumere impegno con l'onorevole Pinna di richiamare l'attenzione del guardasigilli su questa questione.

PINNA. Sta bene: ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora, essendo stato ritirato dall'onorevole Pinna il suo articolo 38 bis, procederemo oltre.

Art. 39.

Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

Fino a lire 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopralluogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminazione. Fino a lire 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

(È approvato).

Art. 40.

Le operazioni delle associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1896, n. 44 (testo unico).

(È approvato).

CAP. II.

Bacini di irrigazione.

Art. 41.

Il canone annuale di lire 300,000 per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 40.

La tabella allegata A verrà modificata in base alla somma di cui al precedente comma. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per